

COMUNICATO

Circolare n. 9 del 26.3.2016

Si evidenzia che nella circolare in questione, per mero errore di digitazione, è stata omessa la locuzione “non” nel riportare il contenuto dell’art. 2, comma 2, della l.r. n. 11/20015 di modifica dell’art. 20, comma 5, della l.r. n. 30/2000.

Il terzultimo capoverso deve essere, quindi, così letto:

“Secondo la norma suddetta, l'ammontare complessivo da rimborsare nell'ambito di un mese non può superare l'importo pari ad un terzo o, limitatamente ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, pari alla metà dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente di provincia, ragion per cui una parte di tali permessi non potrà essere oggetto di rimborso da parte dell'ente locale. “